

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Gian Andrea Giavazzi
Virna Fassi

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Marco Lombardo

del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Assolari

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Indici di affidabilità fiscale I modelli per gli autonomi

Redditi 2019. Gli eredi degli studi di settore entrano nella fase operativa. Cinque i settori: commercio, servizi, professionisti, manifatture e agricoltura



L'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale che hanno preso il posto degli Studi di settore

MARCO CONTI

Con un provvedimento del direttore delle Entrate, Antonino Maggiore, sono stati approvati i modelli definitivi per l'applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), sostituiti degli Studi di settore. I nuovi documenti, in totale 175, che entreranno nella dichiarazione dei redditi 2019, dovranno essere compilati dai contribuenti (imprese e professionisti) ai quali si applicano gli indici che nel 2018 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa (Dm 23 marzo e 28 dicembre 2018). I nuovi modelli dovranno essere trasmessi in via telematica insieme alla dichiarazione dei redditi, direttamente, via Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario incaricato, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate

con uno specifico provvedimento. I documenti (formato pdf) si possono consultare e scaricare direttamente online dal sito dell'Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) seguendo dalla homepage il percorso: Professionisti - Isa - Modulistica Isa 2019. Oltre a tutte le istruzioni generiche sugli indici sintetici di affidabilità e per la compilazione dei documenti, gli interessati trovano quindi i modelli suddivisi per settori: 52 per il Commercio, 61 per i Servizi, 23 per i professionisti, 37 per le manifatture e 2 per l'agricoltura. Il provvedimento stabilisce anche che i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli Isa per il 2019, sono quelli indicati nei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo e del 28 dicembre 2018, a cui si aggiungeranno quelli già a disposizione dell'Agenzia che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione. È tuttavia possibile che, in fase di

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

elaborazione degli indici, il numero dei dati relativi al 2019 possa essere ridotto e, in particolare, che i dati contabili vengano accorpati o sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito della dichiarazione. Gli Isa mirano a rafforzare la collaborazione con il fisco e consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. I contribuenti più «affidabili» avranno accesso a importanti benefici premiali, come, per esempio, l'esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l'accertamento e l'esonero, entro i limiti fissati, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta. Con un secondo provvedimento, sono state inoltre individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli Isa applicabili a partire dall'anno 2019. Info: 800.909696 (da fisso), 06.96668907 (da cellulare).

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.589

Assegno al coniuge è possibile una detrazione?

Vorrei sapere se posso detrarre nella mia dichiarazione dei redditi l'assegno periodico che corrispondo al mio coniuge.

— LETTERA FIRMATA

La normativa prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i versamenti periodici corrisposti all'ex coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva entro l'importo stabilito nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nel caso in cui la somma indicata nel provvedimento fosse comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, senza l'indicazione specifica dell'importo destinato figli, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli. La quota destinata al mantenimento dei figli non è mai deducibile. La deduzione non spetta per le ipotesi di seguito elencate: -Le somme sono corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato; -L'assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria nella forma dell'una tantum, anche se il pagamento avviene in maniera rateizzata. In questo caso, la rateizzazione costituisce solo una diversa modalità di pagamento dell'importo pattuito; -Le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento.

RISPOSTA N. 1.590

È deducibile un contratto di locazione?

Vorrei sapere se ho diritto a qualche detrazione per il contratto di locazione che ho stipulato per la mia abitazione principale.

— LETTERA FIRMATA

L'art 16, Tuir stabilisce che ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei

giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale. L'importo della detrazione è pari a: a) 300 euro se il reddito non supera 15.493,71 euro; b) 150 euro se il reddito è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro. Lo stesso art. 16, ma al comma 2, stabilisce che ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati ai sensi degli articoli 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 della legge 09/12/98 n. 431 spetta una detrazione: a) 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro b) 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore ad € 15.493,71 ma non € 30.987,41. Infine, per i contratti di qualunque tipologia stipulati dai giovani di età compresa tra 20 e 30 anni con reddito personale fino ad 15.493,71 euro è prevista una detrazione pari ad 991,60 euro. Inoltre la risoluzione n. 200 del 16.05.2008 ha precisato che la detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi.

RISPOSTA N. 1.591

Infissi di casa: sono possibili agevolazioni?

Quest'anno vorrei sostituire gli infissi di casa vi sono ancora agevolazioni fiscali?

— LETTERA FIRMATA

La Legge di bilancio 2019 ha prorogato le agevolazioni previste già nell'anno 2018, mantenendo le aliquote come rimodulate dalla Legge di bilancio 2018. In particolare, per finestre comprensive di infissi e schermature solari, l'aliquota di detrazione delle spese Irpef è stata ridotta al 50% e la detrazione è da ripartire in 10 rate annuali di uguale importo. Anche gli adempimenti sono rimasti invariati rispetto a quelli previsti per il 2018. Non sarà necessaria alcuna comunicazione preventiva, ma il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale di tutti i beneficiari della detrazione, il numero di partita Iva. Le spese saranno quindi indicate nel modello relativo all'anno in cui le spese sono state sostenute.

Notaio

RISPOSTA N. 1.592

Costretto a vendita di un immobile co-ereditato?

Vorrei chiedere se, una volta in possesso di una quota di un immobile ereditato, posso essere costretta a venderlo se gli altri eredi intendono farlo? Inoltre vorrei sapere se le quote in mio possesso fossero la maggioranza posso impedirlo? Può cambiare se dovessi spostare la residenza nell'immobile del genitore? Eventualmente ho un diritto di prelazione sul restante e a quali condizioni?

— LETTERA FIRMATA

I beni ricevuti per successione possono essere venduti solo con il consenso spontaneo di tutti i coeredi: a prescindere dalla misura della quota ereditaria, uno o più eredi non possono costringere un altro erede a vendere. In caso di mancato accordo sulla ripartizione, ciascun coerede può chiedere al Tribunale la divisione dell'eredità, di modo che ognuno diventi proprietario esclusivo di una parte dei beni ereditari: il Tribunale, previa stima, può ripartire i beni tra i coeredi, disponendo eventualmente dei conguagli, oppure vendere il bene e dividere il ricavato tra i coeredi in base alle quote ereditarie. Se un coerede intende vendere l'intera porzione di eredità ricevuta, deve prima offrirlo agli altri alle stesse condizioni proposte dal terzo. La prelazione non sorge in caso di vendita della quota su un singolo bene ereditario, ma questa operazione è stata dichiarata inefficace dalla Corte di Cassazione. L'essere residenti nella casa dei genitori non ha alcuna rilevanza.

RISPOSTA N. 1.593

Una zia lascia 13 cugini eredi: come comportarci?

Siamo in tredici cugini che hanno ereditato un appartamento di una zia, mancata pochi mesi fa. La zia, nubile e senza figli, è morta senza lasciare testamento. La questione si fa davvero complessa. C'è un metodo per uscirne? Chi può aiutarci a valutare le soluzioni migliori ed evitare l'empasse? Qui, tra una riunione e l'altra passano settimane...

— LETTERA FIRMATA

Per risolvere la questione da lei esposta, il notaio è certamente competente, sia per la approfondita conoscenza delle norme che disciplinano la fattispecie descritta, quanto per l'imparzialità che caratterizza la professione notarile. Le possibili soluzioni sono molteplici, a seconda delle intenzioni e della disponibilità di ognuno di voi coeredi. Pertanto, ritengo che sia opportuno esporre, singolarmente o congiuntamente, ad un Notaio le volontà e le esigenze

TROVA INCENTIVI

Fondi alle associazioni e agli enti per le manifestazioni regionali

Hapreso il via il nuovo bando che concede contributi per promuovere iniziative e manifestazioni di rilievo regionale. L'iniziativa è dedicata a soggetti pubblici e privati che non perseguono fini di lucro e non promuovono nel contempo alcuna forma di discriminazione.

La dotazione complessiva è pari a 600 mila euro, 500 mila dei quali per le associazioni, i restanti 100 mila per gli enti pubblici. Le richieste per accedere al contributo vanno presentate almeno 60 giorni prima dell'evento e saranno ammesse alla valutazione solo quelle relative ad iniziative il cui costo complessivo non superi i 30 mila euro e che si realizzino nel corso dell'anno solare. Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al bando i singoli cittadini, mentre possono essere chiesti contributi anche da soggetti con sede legale fuori dal territorio lombardo, ma che propongono un'iniziativa che contribuisce alla valorizzazione dell'identità della Lombardia. Per la con-

cessione dei contributi, le domande riceveranno una valutazione di merito e verranno ordinate secondo una graduatoria di punteggi ai fini della determinazione del contributo: alla prima fascia (punteggio oltre i 100 punti) contributo pari al 50% dei costi preventivati; per altre due fasce, contributi del 30% e 15%. La quarta fascia, con punteggio inferiore ai 40 punti, non otterrà alcun contributo.

La domanda di partecipazione va presentata online all'indirizzo www.bandi.servizirl.it entro le ore 16 del 31 dicembre. La domanda va scaricata online dal sistema e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e ricaricata sul medesimo sistema bandi on line, con la documentazione richiesta e l'elenco comprensivo delle spese considerate ammissibili ai fini del contributo e delle entrate, perfezionata col pagamento online dell'imposta di bollo di 16 euro. Bando e allegati scaricabili dal sito della regione (www.regione.lombardia.it) nella sezione bandi. Info specifiche: presidenza.relazioni@regione.lombardia.it.

M. C.



di ciascun cugino, affinché sia possibile scegliere lo strumento giuridico più adatto a risolvere la situazione, tra i tanti offerti dall'ordinamento.

RISPOSTA N. 1.594

Qualche notizia sui testamenti legati a solidarietà

Ho letto dei lasciti testamentari solidali. È possibile lasciare un bene specificando all'associazione beneficiaria anche il tipo di funzione a cui si vorrebbe vincolarlo? L'associazione dovrebbe accettare la clausola esplicitamente? E se violasse la volontà? Chi potrebbe intervenire?

— LETTERA FIRMATA

Tramite un testamento, chiunque può disporre che uno o più beni facenti parte del proprio patrimonio vengano, al termine della propria vita, trasferiti ad un'associazione di beneficenza, scelta ed identificata liberamente dal testatore. È possibile unire al lascito testamentario un vincolo di destinazione, opponibile a chiunque, oppure prevedere un obbligo a carico dell'associazione, un onere. L'associazione non deve accettare espressamente, perché l'acquisto è automatico, ma può rinunciare al lascito. Il testore può prevedere che la mancata esecuzione dell'obbligo comporti la risoluzione dell'intero lascito e quindi la perdita del bene da parte dell'associazione. Se l'associazione non rispetta l'onere, gli eredi o il creditore possono agire giudizialmente

per potere accertare questo inadempimento.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 1.595

Trasferimento all'estero causa malattia: che fare?

Sono in convalescenza e assente dal lavoro per malattia a seguito di un intervento chirurgico, purtroppo dovrò recarmi all'estero per subire un ulteriore intervento, come devo comportarmi?

— LETTERA FIRMATA

L'Inps ha precisato che in caso di trasferimento all'estero durante il periodo di malattia è necessario inviare in via preventiva un'apposita comunicazione. La comunicazione preventiva consente all'istituto di garantire la tutela previdenziale di malattia, di essere a conoscenza del nuovo indirizzo di reperibilità, di richiedere una valutazione medico legale e di verificare che non che non vi siano possibili rischi di aggravamento conseguenti al suo spostamento anche mediante una visita ambulatoriale preventiva. Le precisiamo inoltre che, in caso di trasferimento in Paesi extra Ue, l'Istituto provvede a verificare la sussistenza di migliori cure o assistenza che il lavoratore può ricevere nel Paese estero e rilasciare conseguentemente l'apposita autorizzazione. Con la procedura sopra esposta, lei potrà godere della

tutela previdenziale anche durante il suo periodo di soggiorno all'estero.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.596

Quell'ascensore usato soltanto da due condomini

Nel mio condominio di cinque piani e venti appartamenti, due condomini tre anni fa avevano installato a loro spese un ascensore e da allora lo usano in via esclusiva, mediante utilizzo di apposite chiavette e curandosi e pagando la relativa manutenzione. Io sono titolare di un monolocale in quel condominio e mi risulterebbe ora comodo poter usare quell'ascensore. So che posso partecipare anche io all'uso

dell'ascensore se pago loro qualcosa, ma vorrei quantificare tale importo correttamente. Si tratta di corrispondere una parte più simile a un terzo della spesa, o più simile a un ventesimo, seppure in ogni caso parametrata ai miei millesimi?

— LETTERA FIRMATA

In caso dell'ingresso posticipato di un condomino nei vantaggi dell'innovazione dell'ascensore secondo il diritto di cui all'art 1121 del cc, u.c., tutta la spesa sopportata per l'opera deve essere ripartita per una quota non già proporzionale alla sua quota condominiale e/o all'uso che può farne, ma in forza del principio per cui la contribuzione delle spese deve coincidere con quella che sarebbe stata a suo carico se inizialmente anche questi avesse partecipato alla sua realizzazione (cfr. Cass. n. 3314 del 18.11.1971). In altri termini, se Lei volesse

diventare comproprietario dell'ascensore e utilizzarlo, deve contribuire alla spesa dell'impianto così come concretamente sostenute dai due condomini che hanno preso l'iniziativa. Per loro tramite Lei potrà accertare la corrispondenza della spesa ai lavori effettivamente eseguiti, senza peraltro poter sindacare sul carattere di assoluta necessità di ciascun elemento dell'opera o sull'adeguatezza dei costi sostenuti.

RISPOSTA N. 1.597

Scarico otturato: come dividere le spese per ripararlo

Nel mio condominio di 24 appartamenti si è rotta o otturata una delle quattro colonne di scarico dei bagni all'altezza del secondo piano. Io abito al piano terra, cinque metri sotto il punto bisognoso di intervento. Come si suddividono le spese di tale intervento di riparazione in questo caso? Io vi devo forse partecipare, visto che materialmente per via della forza di gravità non ho mai utilizzato il tratto di colonna che si è rotto o otturato?

— LETTERA FIRMATA

L'impianto di scarico condominiale si compone di un variegato insieme di opere e elementi idraulici quali generalmente tubazioni orizzontali e verticali, sfciati, sifoni, bocche di ispezione e, talvolta, fosse settiche, desoleatori e pompe. Gli impianti si presumono comuni fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale. Se gli impianti sono destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. La colonna di scarico è una opera idraulica articolata e unica, con un suo dimensionamento specifico, e con suoi diversi elementi quali ad esempio la bocca di ispezione, la rete di ventilazione, il sifone e il collettore di scarico; pertanto, le spese per la manutenzione, ovunque si manifesti il problema, si ripartiscono tra i proprietari dei bagni collegati, in base ai loro millesimi, salvo diversa indicazione contenuta in un regolamento di condominio contrattuale.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____ Città _____

Tel. _____ E-mail _____

Firma _____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO